



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 marzo 2011 (30.03)
(OR. en)**

**8116/11
ADD 1**

**Interinstitutional File:
2010/0160 (COD)**

**CODEC 482
EF 37
ECOFIN 162**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Com.: 10827/10 EF 59 ECOFIN 352 CODEC 539

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito
(prima lettura)
– Adozione dell'atto legislativo (AL + D)
= Dichiarazioni

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE PORTOGHESE

Il Portogallo è fortemente favorevole ad accordare all'ESMA lo status di autentica autorità europea di vigilanza delle agenzie di rating del credito e accoglie pertanto con favore il regolamento che attribuisce a tale autorità competenze in materia di registrazione e vigilanza delle suddette agenzie.

Tuttavia, il Portogallo si rammarica che i poteri di esecuzione conferiti all'ESMA nel regolamento proposto siano a quanto pare più deboli di quelli attualmente accordati alle autorità nazionali preposte all'esecuzione della normativa finanziaria nei confronti dei partecipanti ai mercati. Benché le siano accordati poteri sanzionatori, sarebbe un errore, a nostro avviso, limitarli ad un'applicazione quasi meccanica dei criteri e degli importi definiti nella normativa. Soprattutto all'inizio dell'istituzione, il Portogallo si aspetta che i poteri di esecuzione dell'ESMA non si limitino a decidere se applicare o meno una sanzione.

**DICHIARAZIONE DI REGNO UNITO, SPAGNA, PAESI BASSI, SVEZIA, AUSTRIA
FINLANDIA, UNGHERIA, IRLANDA E LUSSEMBURGO**

Gli Stati membri sopra menzionati accolgono con favore la revisione del regolamento 1060/2009, che consentirà all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di vigilare sulle agenzie di rating del credito in linea con l'accordo raggiunto sul pacchetto di misure in materia di vigilanza dell'UE. I suddetti Stati membri si rallegrano soprattutto del fatto che l'ESMA, in collaborazione con l'EBA e l'EIOPA, emette e aggiorna orientamenti riguardanti l'applicazione del meccanismo di avallo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 entro il 7 giugno 2011. Tali orientamenti sono necessari per precisare che l'avallo può aver luogo se la normativa del paese terzo o, in mancanza di essa, l'agenzia di rating del credito stessa applica criteri non meno rigorosi di quelli di cui agli articoli 6-12 del regolamento 1060/2009. L'agenzia di rating del credito che effettua l'avallo risponde all'ESMA dell'osservanza di tali criteri, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento 1060/2009.
